



LO STATUTO

Di Unicoop Firenze



2025

uniconfirenze

Lo Statuto

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Delegati del 14 giugno 2025
(in vigore dal 14 giugno 2025)

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

ART. 1 • Costituzione -
Denominazione - Sede - Durata
ART. 2 • Finalità

TITOLO II SOCI

ART. 3 • Ammissione
ART. 4 • Misure di trasparenza
ART. 5 • Obblighi dei soci
ART. 6 • Scioglimento
del rapporto
ART. 7 • Recesso
ART. 8 • Esclusione
ART. 9 • Liquidazione
e rimborso della quota

TITOLO III CAPITALE SOCIALE - GESTIONE SOCIALE - BILANCIO

ART. 10 • Capitale sociale
ART. 11 • Quote
ART. 12 • Bilancio
ART. 13 • Ristorni
ART. 14 • Destinazione
degli utili

TITOLO IV

REQUISITI MUTUALISTICI

ART. 15 • Dividendi
ART. 16 • Indivisibilità
delle riserve
ART. 17 • Devoluzione
del patrimonio
ART. 18 • Inderogabilità
delle clausole mutualistiche

TITOLO V ASSEMBLEE

ART. 19 • Convocazione
ART. 20 • Competenze
ART. 21 • Votazioni
ART. 22 • Assemblee separate

TITOLO VI SEZIONI SOCI

ART. 23 • Finalità
delle Sezioni Soci
ART. 24 • Composizione
ART. 25 • Competenze
delle Sezioni Soci
ART. 26 • Assemblea consultiva
delle Sezioni Soci
ART. 27 • Consiglio
delle Sezioni Soci
ART. 27 BIS • Consulta
dei presidenti delle Sezioni Soci
ART. 28 • Consiglio generale
delle Sezioni Soci

TITOLO VII CONSIGLIO DI GESTIONE

ART. 29 • Composizione
ART. 30 • Convocazione
e sedute
ART. 31 • Competenze
ART. 32 • Presidente del
Consiglio di Gestione

TITOLO VIII

RAPPRESENTANZA

ART. 33 • Poteri di
rappresentanza

TITOLO IX

CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

ART. 34 • Composizione
e compensi
ART. 35 • Competenze
ART. 36 • Presidente

TITOLO X

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 37 • Nomina
ART. 38 • Competenze

TITOLO XI



PRESIDENTE ONORARIO

ART. 39 • Nomina
e attribuzioni

TITOLO XII

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 40 • Efficacia delle
previsioni statutarie



TITOLO I**COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE
SEDE - SCOPO - DURATA****ARTICOLO 1**

1. E' costituita con sede in Firenze una società cooperativa di consumatori, sotto la denominazione di "UNICOOP FIRENZE società cooperativa", in sigla "Unicoop Firenze sc".
2. La cooperativa avrà durata fino al 30 Giugno 2068, prorogabile con deliberazione dell'assemblea straordinaria.
3. La cooperativa aderisce ad una associazione nazionale di rappresentanza, coerente con lo scopo e l'oggetto sociale del presente statuto.
4. La cooperativa persegue la funzione sociale, lo scopo e i principi mutualistici senza fini di speculazione privata previsti dall'art. 45 della Costituzione della Repubblica Italiana.
5. Si conforma inoltre ai principi dell'Alleanza Cooperativa Internazionale e si ispira alla Carta dei Valori delle cooperative di consumatori.
6. La cooperativa ricerca il più ampio dialogo operativo con la società civile, segnatamente con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le istituzioni pubbliche.

**ARTICOLO 2
FINALITÀ**

1. La cooperativa si propone di:
 - a) fornire ai consumatori, soci e non, beni e servizi di buona qualità alle migliori condizioni possibili;
 - b) salvaguardare gli interessi dei consumatori, la loro salute e sicurezza anche accrescendone e migliorandone l'informazione e l'educazione attraverso apposite iniziative;
 - c) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci;
 - d) collaborare allo sviluppo e alla diffusione del movimento cooperativo, contribuendo al rafforzamento della mutualità anche attraverso il sostegno di attività di ricerca e formazione nel

settore della cooperazione;

e) contribuire a tutelare l'ambiente;

f) stimolare e diffondere l'attività solidaristica anche con iniziative a favore dei Paesi in via di sviluppo.

2. A tal fine, la cooperativa provvede:

a) all'acquisto, produzione, manipolazione, trasformazione di generi alimentari e non per la vendita a soci e terzi in negozi al dettaglio - ed eventualmente anche in esercizi di somministrazione - ricercando con i fornitori accordi per il rispetto di standard di qualità e sicurezza dei prodotti nonché di tutela ambientale, che essa intende controllare avvalendosi di strutture e organismi interni ed esterni;

b) ad organizzare servizi accessori e complementari alla distribuzione;

c) alla gestione di magazzini per la vendita all'ingrosso a cooperative di consumo ed altri soggetti non in conflitto con gli interessi sociali, a maggior tutela dei consumatori.

3. Con riferimento all'attività mutualistica e alla realizzazione degli interessi dei soci, nel rispetto del principio di parità di trattamento, la cooperativa provvede a:

a) effettuare vantaggiose offerte riservate esclusivamente ai soci ed ai loro familiari;

b) ripartire i ristorni secondo i criteri stabiliti dal successivo art. 13;

c) tutelare il risparmio dei soci attraverso la raccolta di prestiti, esclusivamente finalizzata al conseguimento dell'oggetto sociale e disciplinata da apposito regolamento. È categoricamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico;

d) assicurare una idonea informazione sull'attività sociale ed attivare la partecipazione democratica dei soci alla vita della cooperativa, segnatamente attraverso le assemblee separate e le sezioni soci;

e) promuovere, mediante apposite iniziative e servizi permanenti, lo svolgimento di attività culturali, ricreative ed in genere socialmente utili a favore dei soci e delle loro famiglie.

4. Per l'attuazione degli scopi sociali la cooperativa può stipulare contratti e compiere tutte le operazioni e tutti gli atti utili.

5. Sempre al fine di meglio conseguire l'oggetto sociale, la cooperativa può assumere interessenze e partecipazioni in altre società cooperative, aderire ad enti ed organismi economici anche con scopi consortili o fideiussori, costituire o assumere partecipazioni in società di qualsiasi tipo, anche indirettamente utili a facilitare il conseguimento dell'oggetto sociale.

6. Per l'attuazione degli scopi solidaristici la cooperativa può costituire o partecipare allo sviluppo di Organizzazioni o Enti il cui scopo è volto al conseguimento di finalità di solidarietà sociale.

7. La cooperativa svolge la propria attività anche con i terzi.

8. La cooperativa potrà offrire ai propri soci la possibilità di realizzare lo scambio mutualistico non solo nelle strutture commerciali gestite direttamente dalla cooperativa, ma anche indirettamente (c.d. "scambio mutualistico mediato"), avvalendosi in questo caso dei beni e servizi erogati dalle società controllate, con le quali stabilire eventualmente apposite convenzioni.

TITOLO II SOCI

ARTICOLO 3 AMMISSIONE

1. Il numero dei soci è illimitato e non potrà mai essere inferiore a cinquanta.

Il consiglio di sorveglianza, su proposta del consiglio di gestione, potrà con apposita delibera suddividere i soci in diverse categorie in ragione delle specificità dello scambio mutualistico, diversificando i diritti delle categorie in relazione alla quantità di ritorno ad esse destinabili, così da sostenere maggiormente nella ripartizione del ritorno i soci persone fisiche.

2. Possono essere soci:

a) tutti i consumatori aventi capacità di agire che non esercitino in proprio imprese in concorrenza con quelle esercitate dalla società e che non svolgano attività dichiaratamente o manifestamente in contrasto con gli scopi economici e sociali della stessa;

b) altre cooperative, società di mutuo soccorso, istituti di educazione, di beneficenza, di assistenza, ospedali, opere pie ed altri enti, purché provvisti di personalità giuridica.

3. L'aspirante socio dovrà presentare al consiglio di gestione domanda scritta contenente le seguenti indicazioni:

a) per le persone fisiche: nome, cognome, residenza o domicilio luogo e data di nascita, cittadinanza, codice fiscale;

b) per le persone giuridiche: denominazione, ragione sociale, sede legale e posta elettronica certificata, codice fiscale;

c) dichiarazione di non esercitare in proprio attività in concorrenza con quelle della società;

d) quota che intende sottoscrivere entro i limiti stabiliti dalla legge;

e) dichiarazione di attenersi allo statuto sociale, ai regolamenti interni e alle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

4. La domanda di ammissione presentata dai soggetti di cui alla lettera b) del comma 2. dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere quanto previsto dal comma 3. del presente articolo ed essere corredata da copia dello statuto e dall'estratto della deliberazione con la quale l'organo sociale competente ha deciso di richiedere l'ammissione a socio, nonché di obbligarsi a versare la quota che intende sottoscrivere e di accettare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi sociali della cooperativa.

5. Il consiglio di gestione provvede motivatamente sulla domanda con apposita deliberazione da comunicarsi all'interessato nei successivi sessanta giorni.

6. L'accoglimento avrà efficacia solo dopo che la relativa deliberazione sia stata trascritta nel libro soci: il che avrà luogo solo dopo che il richiedente ammesso abbia effettuato il versamento della quota sottoscritta e sempreché vi provveda nei tempi e nei termini indicati nella comunicazione di accoglimento.

7. Nella relazione al bilancio il consiglio di gestione espone le determinazioni assunte in tema di ammissione di nuovi soci e ne illustra le ragioni.

ARTICOLO 4

MISURE DI TRASPARENZA

1. La cooperativa attraverso il proprio sito web mette a disposizione dei propri soci:

a) il bilancio d'esercizio annuale nella sua versione completa;

b) i rapporti relativi agli sconti a loro esclusivamente applicati, per gruppi di prodotti, dai quali si deduce la quota media dello sconto, l'ammontare totale e il numero dei soci che ne hanno beneficiato;

c) il resoconto delle iniziative assunte dalla cooperativa in favore dei soci e i relativi costi;

d) il resoconto delle iniziative assunte dalla cooperativa in favore della comunità e i relativi costi.

2. Tali informazioni saranno disponibili ai soci anche attraverso corner informatici istituiti nei principali punti di vendita ovvero tramite il periodico sociale (house organ).

3. Le modalità attuative relative al presente articolo sono disciplinate con regolamento.

ARTICOLO 5

OBBLIGHI DEI SOCI

1. I soci sono obbligati:

a) al versamento della quota sottoscritta;

b) all'osservanza dello statuto sociale, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) a comunicare tempestivamente con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevi-

mento ogni variazione di indirizzo e ogni notizia rilevante ai fini del rapporto sociale.

2. I soci altresì partecipano alla vita sociale e cooperano con i loro acquisti di beni e servizi offerti dai negozi cooperativi all'attuazione dello scambio mutualistico ed all'incremento dell'attività sociale.

ARTICOLO 6

SCIoglimento DEL RAPPORTO

1. Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti dei singoli soci può verificarsi per recesso, esclusione, morte o estinzione (se trattasi di socio di cui al precedente art. 3 comma 2 lett. b).

2. Ove pervenga notizia che la morte o l'estinzione del socio non sono state comunicate alla cooperativa il consiglio di gestione accerta con apposita deliberazione l'avvenuto scioglimento del rapporto e ne dà le opportune comunicazioni.

ARTICOLO 7

RECESSO

1. Il recesso è ammesso in ogni tempo:

(i) nei casi previsti dal primo comma dell'art. 2437 del codice civile;

(ii) nel caso in cui il socio trasferisca la propria residenza all'estero o, se in Italia, in un comune ricadente nel territorio di una provincia nella quale non venga a quel momento svolta l'attività sociale;

(iii) in ogni altro caso a condizione che al momento del ricevimento del preavviso (che dovrà essere di almeno novanta giorni) siano già completamente decorsi almeno due anni dalla data di effettiva ammissione di cui al precedente art. 3.6.

2. La volontà di esercitare il recesso deve essere comunicata in modo inequivoco tramite posta elettronica certificata ovvero lettera raccomandata di efficacia ricettizia da indirizzare nella sede legale della cooperativa. Ricevuta la domanda di recesso il consiglio di gestione, entro i successivi 60 giorni, valutata la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge o dallo statuto, determina in

merito con apposita deliberazione da comunicare al socio nei successivi quindici giorni.

3. In caso di accoglimento della domanda il recesso ha effetto dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione della relativa deliberazione.

ARTICOLO 8 ESCLUSIONE

1. L'esclusione comporta (fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 9) la perdita dei diritti spettanti al socio e opera nei confronti dei soci che:

- a) siano stati dichiarati interdetti, o inabilitati anche temporaneamente, o siano decaduti per la perdita di una o più delle condizioni previste per l'ammissione;
- b) non abbiano ottemperato alle disposizioni dello statuto sociale, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) senza giustificato motivo, e pur dopo formale sollecitazione e diffida, non effettuino entro il termine loro fissato dal consiglio di gestione i versamenti stabiliti nell'articolo 5 o il pagamento di altri loro eventuali debiti verso la cooperativa a qualsiasi altro titolo;
- d) non abbiano tempestivamente comunicato, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, il cambio di indirizzo effettivo e/o eletto (come accertato tramite verifica postale);
- e) in qualunque modo arrechino un danno materiale o morale alla cooperativa;
- f) se rientranti nelle categorie di cui al precedente art. 3.2 lett. b), siano posti in liquidazione (anche coatta) o siano sottoposti o abbiano fatto ricorso a procedure concorsuali.

2. Ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 settembre 2014, è altresì escluso il socio che, nel corso dell'esercizio sociale precedente:

- non ha partecipato ad almeno una riunione dell'assemblea ordinaria, straordinaria o consultiva o del consiglio della sezione soci;

- né abbia acquistato beni o servizi;

- né abbia intrattenuto con la cooperativa rapporti finanziari, quali il prestito sociale.

3. La deliberazione di esclusione è adottata dal consiglio di gestione e deve essere comunicata all'ex socio nei successivi trenta giorni.

4. Le modalità attuative relative al presente articolo sono disciplinate con regolamento.

ARTICOLO 9 LIQUIDAZIONE E RIMBORSO DELLA QUOTA

1. 1. In caso di morte o estinzione la quota viene liquidata nei confronti degli aventi diritto sulla base del bilancio dell'esercizio dell'anno in cui si sono verificati tali avvenimenti ed è rimborsata entro centottanta giorni dalla data di approvazione di detto bilancio.

2. In caso di recesso o esclusione la quota viene liquidata nei confronti degli aventi diritto sulla base del bilancio dell'esercizio dell'anno in cui il consiglio di gestione ha adottato la relativa deliberazione ed è rimborsata entro centottanta giorni dalla data di approvazione di detto bilancio.

TITOLO III CAPITALE SOCIALE - GESTIONE SOCIALE - BILANCIO

ARTICOLO 10 CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è variabile ed è costituito da un numero di quote individuali corrispondente al numero complessivo dei soci.

ARTICOLO 11 QUOTE

1. Le quote sono solo nominative e i soci non possono trasferirne la proprietà o altro diritto reale, sottoporle a pegno o costituirvi altro vincolo o diritto a favore di terzi.

ARTICOLO 12 BILANCIO

1. Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere approvato dal consiglio di sorveglianza, sentito il parere delle assemblee consultive delle sezioni soci di cui all'art. 26.

2. La relazione al bilancio di esercizio del consiglio di gestione indica i criteri seguiti nella gestione sociale in funzione delle finalità statutarie ed in particolare per il conseguimento dello scopo mutualistico, nonché la condizione di prevalenza dell'attività svolta in favore dei soci.

ARTICOLO 13 RISTORNI

1. L'assemblea può deliberare, su proposta del consiglio di sorveglianza, sentito il consiglio di gestione, l'attribuzione differita del vantaggio mutualistico al socio attraverso il ristorno, quale restituzione di parte del prezzo pagato da ogni singolo socio per gli acquisti di beni e/o servizi effettuati nell'esercizio.

Il ristorno sarà ripartito tra i soci in proporzione alla quantità e qualità dello scambio mutualistico con la cooperativa.

Il ristorno può essere differenziato sulla base delle categorie di soci ai sensi dell'art. 3 comma 1 del presente statuto.

2. L'assemblea stabilirà, con un apposito Regolamento, (i) quali siano i criteri, non solo quantitativi ma anche qualitativi, dello scambio mutualistico rilevanti ai fini della distribuzione del ristorno, identificandoli, ad esempio, nelle caratteristiche dei beni e/o servizi acquistati o in specifiche merceologie, ovvero considerando altri elementi significativi del rapporto tra il socio e la cooperativa; (ii) i limiti e le proporzioni entro i quali applicare, alla complessiva ripartizione del ristorno, i criteri quantitativi o qualitativi.

3. La cooperativa riporta separatamente nel bilancio, in funzione del ristorno, i dati relativi all'attività svolta con i soci.

4. Le somme complessive restituibili ai soci a titolo di ristorno non possono eccedere l'avanzo di gestione che la cooperativa ha conseguito nell'anno dall'attività svolta con i soci, al quale devono essere rapportate.

5. L'assemblea può deliberare – anche in ragione dell'entità del ristorno da attribuire al singolo socio – la distribuzione del ristorno, in tutto o in parte, mediante aumento della singola quota sociale.

In ogni caso, qualora la quota di ristorno non venga ritirata dal socio entro il termine stabilito dall'assemblea, sarà destinata ad aumento della quota sociale del medesimo socio.

6. Lo scambio mutualistico operato in via mediata, ai sensi dell'art. 2 comma 8, non attribuisce al socio cooperatore il diritto alla ripartizione del ristorno da parte della cooperativa.

ARTICOLO 14 DESTINAZIONE DEGLI UTILI

1. L'utile di esercizio risultante dal bilancio sarà destinato dall'assemblea ordinaria dei soci come segue:

- a) per almeno il 30% al fondo di riserva legale;
- b) per la quota stabilita dalla legge al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) l'eventuale residuo, a discrezione dell'assemblea:

(i) una quota per rivalutazione del capitale sociale in misura non superiore al massimo consentito dalle leggi speciali per le cooperative;

(ii) una quota per dividendo al capitale sociale effettivamente versato, in misura non superiore a quanto previsto dal successivo art. 15;

(iii) una quota al fondo di riserva straordinaria;

(iv) una quota a ristorno destinato ai soci, nei limiti e secondo le previsioni di legge e del vigente statuto.

TITOLO IV

REQUISITI MUTUALISTICI

ARTICOLO 15

DIVIDENDI

1. È vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
2. È vietato remunerare strumenti finanziari, da chiunque sottoscritti, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

ARTICOLO 16

INDIVISIBILITÀ DELLE RISERVE

1. È vietato distribuire le riserve, sotto qualsiasi forma, fra i soci durante la vita sociale.

ARTICOLO 17

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di scioglimento della cooperativa l'intero patrimonio sociale (dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato e rivalutato e i dividendi eventualmente maturati) sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 18

INDEROGABILITÀ DELLE CLAUSOLE MUTUALISTICHE

1. Le clausole mutualistiche di cui agli articoli 15, 16 e 17 sono inderogabili e devono essere osservate: la loro modifica o soppressione è deliberata dall'assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei soci rappresentati dai delegati presenti eletti dalle assemblee separate.

TITOLO V

ASSEMBLEE

ARTICOLO 19

CONVOCAZIONE

1. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie; esse devono essere precedute dalle assemblee separate.
2. Le assemblee sono convocate dal consiglio di gestione, previa comunicazione al presidente del consiglio di sorveglianza, almeno una volta all'anno entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendo i presupposti di legge e comunque qualora abbiano luogo le assemblee separate, l'assemblea è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso il consiglio di gestione segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione.
La convocazione ha luogo mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo - che può anche essere in un comune diverso da quello ove la società ha sede, purché in Italia - la data e l'ora di prima e seconda convocazione, con intervallo di almeno ventiquattro ore.
3. L'avviso deve essere esposto in tutti i punti di vendita della cooperativa, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e comunicato anche attraverso il sito internet della cooperativa almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prima convocazione della prima assemblea separata.
4. Fermi i poteri di convocazione statuiti da disposizioni di legge o di questo statuto, le assemblee possono essere convocate anche dal consiglio di sorveglianza, previa comunicazione al presidente del consiglio di gestione.
5. Il consiglio di gestione o il consiglio di sorveglianza potranno, a loro discrezione, usare qualunque altra forma di pubblicità in aggiunta a quelle obbligatorie stabilite dalla legge e dal presente statuto.

ARTICOLO 20 COMPETENZE

1. L'assemblea ordinaria:

- a) delibera sulla destinazione degli utili e sugli eventuali ristorni;
- b) nomina e revoca i componenti del consiglio di sorveglianza, nonché il suo presidente;
- c) nell'anno precedente la scadenza del consiglio di sorveglianza, su proposta del detto organo in carica, determina il numero dei componenti del consiglio di sorveglianza per i tre successivi esercizi;
- d) nell'anno precedente la scadenza del consiglio di sorveglianza, nomina, su proposta del detto organo in carica, la commissione elettorale e il relativo presidente (che restano in carica per i tre esercizi successivi alla nomina).

La commissione elettorale procede alla formazione, sotto la guida e il coordinamento del presidente, della lista dei candidati al consiglio di sorveglianza e all'eventuale sostituzione di quelli in carica, come disciplinato da apposito regolamento. I componenti della commissione elettorale devono essere scelti fra i soci della cooperativa che siano iscritti nel libro soci da almeno 8 anni, con comprovati requisiti di onestà e onorabilità nonché con comprovata esperienza maturata all'interno della cooperativa o dei consigli delle sezioni soci o che godano di riconosciuto prestigio nel mondo cooperativo;

- e) sentito il consiglio di sorveglianza, nomina il soggetto cui è affidato l'incarico di effettuare la revisione legale dei conti e provvede alla sua revoca;
- f) determina il compenso per i componenti del consiglio di sorveglianza e del presidente nonché il corrispettivo spettante al soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti;
- g) approva i regolamenti che determinano le modalità di elezione degli organi sociali nonché ogni altro regolamento che le venga proposto;
- h) potrà deliberare sulle responsabilità del consiglio di gestione;

i) approva il bilancio qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti il consiglio di sorveglianza;

j) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dallo statuto.

2. L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, salvo quanto disposto dal successivo art. 31 lettera j), sulla proroga della durata, sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori (scegliendoli preferibilmente fra i soci) e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza..

3. Fermo il diritto di intervento in assemblea ordinaria e straordinaria, i soci hanno anche il diritto a far pervenire alla cooperativa, anteriormente allo svolgimento dell'assemblea generale ordinaria e straordinaria, domande sui temi indicati all'ordine del giorno. Il consiglio di gestione è tenuto a rispondere a tali domande prima dell'assemblea generale ordinaria e straordinaria o durante il suo svolgimento.

Le modalità e i tempi di accoglimento delle domande nonché di risposta alle stesse da parte della cooperativa sono disciplinate con regolamento.

ARTICOLO 21 VOTAZIONI

1. L'assemblea generale si compone dei delegati espressi dalle assemblee separate ma possono assistervi anche i soci non delegati che abbiano partecipato a queste ultime.

2. In prima convocazione l'assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti tanti delegati eletti nelle assemblee separate che rappresentino la metà più uno dei soci della cooperativa. In seconda convocazione l'assemblea generale è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei delegati intervenuti.

3. Sia in prima che in seconda convocazione, l'assemblea generale delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci rap-

presentati dai delegati presenti, salvo quanto previsto dal precedente art. 18. Il voto è palese e si esercita per alzata di mano.

4. L'assemblea generale è presieduta dal presidente del consiglio di sorveglianza.

5. L'assemblea generale nomina un segretario fra i membri del consiglio di sorveglianza e due scrutatori.

6. Il presidente accerta l'identità e la legittimazione dei delegati presenti, verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea generale, ne disciplina lo svolgimento ed accerta il risultato delle votazioni delle assemblee separate su ciascun punto all'ordine del giorno.

7. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

8. Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto dal notaio.

9. Le deliberazioni dell'assemblea generale non conformi alla legge o al presente statuto possono essere impugnate ai sensi dell'art. 2377 c.c. anche dai soci assenti, dissenzienti, astenuti nelle assemblee separate solo a condizione che, senza i voti espressi dai delegati nelle assemblee separate irregolarmente tenute venga meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione.

ARTICOLO 22

ASSEMBLEE SEPARATE

1. Il consiglio di gestione, previa comunicazione al presidente del consiglio di sorveglianza, convoca le assemblee separate (art. 2540 c.c.) con il medesimo avviso dell'assemblea generale, contenente le stesse materie che vi verranno trattate, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, con intervallo di almeno ventiquattro ore, nonché l'elezione dei delegati alla predetta assemblea generale.

2. In ogni provincia in cui la cooperativa svolge la propria attività deve essere tenuta almeno una assemblea separata.

3. Le assemblee separate possono essere convocate anche in date diverse l'una dall'altra, pur-

ché tutte almeno otto giorni prima della data in cui è stata convocata l'assemblea generale.

4. Fermi i poteri di convocazione statuiti da disposizioni di legge o di questo statuto, le assemblee possono essere convocate anche dal consiglio di sorveglianza, previa comunicazione al presidente del consiglio di gestione.

5. In prima convocazione l'assemblea separata è validamente costituita se è presente o rappresentata non meno della metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

6. Hanno diritto al voto nelle assemblee separate i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

7. Ogni socio persona fisica o persona giuridica ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.

8. Il socio persona fisica può farsi rappresentare nell'assemblea mediante delega scritta da altro socio avente diritto al voto, che non sia membro del consiglio di sorveglianza né membro del consiglio di gestione o dipendente della cooperativa o da società da essa controllate; ogni socio può rappresentare non più di cinque soci con deleghe separate per ognuno di essi.

9. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

10. La delega non può essere rilasciata in bianco e deve contenere il nome del rappresentante.

11. La delega è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario.

12. Gli enti di cui alla lettera b) del comma 2. dell'articolo 3 partecipano alle assemblee a mezzo dei loro rispettivi rappresentanti. La rappresentanza potrà essere conferita sia al rappresentante di altro ente socio sia ad altro socio persona fisica, e dovrà risultare da estratto della deliberazione del rispettivo organo sociale competente da consegnare al presidente dell'assemblea e da conservare fra gli atti sociali.

13. Le assemblee separate sono presiedute da un membro del consiglio di sorveglianza.

14. L'assemblea elegge due scrutatori ed un segretario, scelto fra i soci presenti, il quale redige il verbale sottoscritto da lui stesso e dal presidente, dal quale constino le deliberazioni assembleari.

15. Il presidente accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolare costituzione dell'assemblea, ne disciplina lo svolgimento ed accerta il risultato delle votazioni da riportare nel predetto verbale.

16. Il voto è palese e si esercita per alzata di mano.

17. Ciascuna assemblea separata elegge, tra i soci, un proprio delegato; elegge altresì un delegato supplente in sostituzione di quello effettivo eventualmente impossibilitato a partecipare all'assemblea generale. Ogni delegato è portatore all'assemblea generale dei voti favorevoli, contrari ed astenuti espressi su ciascuna deliberazione dall'assemblea separata medesima ed è vincolato ad esprimere il voto nell'assemblea generale secondo il mandato ricevuto dall'assemblea separata che lo ha eletto.

18. I soci che hanno partecipato all'assemblea separata hanno facoltà di assistere all'assemblea generale.

19. Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere impugnate autonomamente da quelle della assemblea generale cui sono preordinate.

TITOLO VI

SEZIONI SOCI

ARTICOLO 23

FINALITA' DELLE SEZIONI SOCI

1. Al fine di mantenere vivo e di consolidare tra i soci il vincolo associativo proprio dell'organizzazione cooperativa, di instaurare e coltivare rapporti organici tra gli organi sociali della cooperativa e la collegialità dei soci, di stimolare un attivo interessamento ed una democratica partecipazione dei soci alla vita dell'impresa co-

operativa, in particolare alla formazione dei suoi programmi preventivi di attività, di rendere i soci partecipi degli scopi di propaganda cooperativa, di orientamento e di educazione dei consumatori, di adesione dei nuovi soci e di ogni altra iniziativa che tale collaborazione richiede, nonché di facilitare la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezioni Soci che costituiscono unità organiche del corpo sociale.

ARTICOLO 24

COMPOSIZIONE

1. Ciascuna sezione è costituita da soci che risiedono all'interno del territorio delimitato dal consiglio di sorveglianza.

2. La delimitazione dell'area territoriale di ciascuna sezione può essere modificata dal consiglio di sorveglianza, tenendo conto di fattori geografici, demografici e operativi, al fine di ottimizzare l'efficacia organizzativa e rispondere adeguatamente alle esigenze locali della cooperativa.

ARTICOLO 25

COMPETENZE DELLE SEZIONI SOCI

1. Per ogni sezione soci è tenuto il libro delle riunioni.

2. Le sezioni soci:

- realizzano le attività sociali da loro annualmente stabilite con autonomia di spesa nell'ambito del budget predisposto dal consiglio di gestione e approvato dal consiglio di sorveglianza;
- hanno la rappresentanza sociale nel proprio territorio;
- hanno facoltà di proposta relativamente alla gestione dei punti di vendita del loro territorio;
- hanno diritto di partecipare al processo elettorale del consiglio di sorveglianza che esercitano secondo le previsioni dell'apposito regolamento.

ARTICOLO 26

ASSEMBLEA CONSULTIVA DELLE SEZIONI SOCI

1. Le assemblee delle sezioni soci possono essere convocate per esprimere al consiglio di sorveglianza pareri relativi all'attività della cooperativa nelle località di competenza delle sezioni stesse, ed in tal caso assumono la funzione di assemblee consultive.
2. Le assemblee consultive forniscono parere obbligatorio non vincolante prima dell'approvazione del bilancio di esercizio da parte del consiglio di sorveglianza. Al verificarsi di cause di forza maggiore accertate dal consiglio di sorveglianza, le assemblee consultive possono non essere convocate.
3. Le assemblee di cui ai commi precedenti sono convocate dal presidente del consiglio di sezione, sentito preventivamente il presidente del consiglio di sorveglianza per concordare l'ordine del giorno. In assenza del presidente del consiglio di sezione soci l'assemblea potrà essere convocata dal presidente del consiglio di sorveglianza.
4. Le convocazioni previste dai commi precedenti sono effettuate con avviso affisso, almeno otto giorni prima della data di convocazione, nei punti di vendita delle località di competenza della sezione.
5. Hanno diritto di assistere all'assemblea di sezione e di partecipare alle sue discussioni anche i membri del consiglio di sorveglianza.

ARTICOLO 27

CONSIGLIO DI SEZIONI SOCI

1. I soci di ciascuna sezione eleggono un proprio consiglio. Le modalità elettive, i compiti del consiglio, il numero dei suoi membri e in genere l'ordinamento delle sezioni ed il loro funzionamento sono disciplinati da appositi regolamenti.

ARTICOLO 27 BIS

CONSULTA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI SOCI

1. I presidenti di sezione soci si riuniscono in una consulta dei presidenti convocata mediamente una volta al mese dal presidente del consiglio di sorveglianza.
2. La consulta dei presidenti ha funzioni consultive e propositive.

ARTICOLO 28

CONSIGLIO GENERALE DELLE SEZIONI SOCI

1. Il consiglio generale delle sezioni soci - costituito dall'insieme di tutti i componenti dei consigli di sezione soci - deve essere convocato dal consiglio di sorveglianza almeno una volta l'anno, per essere informato circa l'intera attività svolta nel primo semestre dell'esercizio. Per cause di forza maggiore, accertate dal consiglio di sorveglianza, il consiglio generale delle sezioni soci può non essere convocato. In alternativa devono essere convocati i singoli consigli di sezione soci.
2. Al fine di raccogliere indicazioni, suggerimenti e pareri, il consiglio di sorveglianza può altresì consultare il consiglio generale delle sezioni soci ogniquale volta lo ritenga opportuno.
3. Il consiglio generale delle sezioni soci è convocato dal presidente del consiglio di sorveglianza mediante comunicazione a ciascun consigliere delle sezioni soci in forma di lettera, e-mail, fax, o altro idoneo mezzo, non meno di cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

TITOLO VII

CONSIGLIO DI GESTIONE

ARTICOLO 29

COMPOSIZIONE

1. Il consiglio di gestione è costituito da un numero di componenti non inferiore a tre né superiore a nove.

2. La maggioranza dei componenti del consiglio di gestione deve essere scelta fra i soci.

3. I componenti del consiglio di gestione non possono far parte del consiglio di sorveglianza e restano in carica per un periodo consistente in tre esercizi, con scadenza alla data della riunione del consiglio di sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono sempre rieleggibili. Tuttavia, quando l'ultimo esercizio della carica del consiglio di gestione coincide con l'ultimo esercizio della carica del consiglio di sorveglianza, il nuovo consiglio di gestione verrà nominato nella prima riunione del consiglio di sorveglianza successiva al suo rinnovo da parte dell'assemblea. Sino alla nomina rimangono in carica in regime di prorogatio i componenti del consiglio di gestione uscenti con pienezza di poteri.

4. I componenti del consiglio di gestione sono revocabili dal consiglio di sorveglianza in qualunque momento così come, senza necessità di giusta causa, sono revocabili (e/o attribuibili ad altri membri del consiglio di gestione) una o più deleghe con correlato potere di rappresentanza eventualmente loro attribuite (ivi comprese le cariche di presidente e/o vice presidente).

5. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di gestione il consiglio di sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione. I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. Qualora sia rispettato il numero minimo di cui al primo comma, il consiglio di sorveglianza può tuttavia limitarsi a prendere atto della cessazione dei componenti del consiglio di gestione e non provvedere alla loro sostituzione.

6. Anche fuori dei casi previsti dal precedente comma, il consiglio di sorveglianza può ridurre il numero dei componenti del consiglio di gestione in qualunque momento, purché sia rispettato il numero minimo di cui al primo comma di questo articolo.

7. Ove il numero dei componenti del consiglio di gestione sia stato determinato in misura inferiore a quella massima prevista dallo statuto, il consiglio di sorveglianza può aumentare, in qualunque momento, il numero dei componenti del consiglio di gestione. I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

ARTICOLO 30

CONVOCAZIONE E SEDUTE

1. Il consiglio di gestione è convocato dal presidente di regola almeno una volta al mese ed ogniqualvolta il presidente stesso lo ritenga necessario, oppure quando ne venga avanzata richiesta, contenente l'indicazione delle materie da trattare, dalla maggioranza dei suoi componenti.

2. L'avviso di convocazione, contenente gli argomenti da trattare, è fatto a mezzo di lettera, e-mail, fax od altro idoneo mezzo, non meno di due giorni prima della riunione e, nei casi urgenti, in modo che i componenti del consiglio di gestione siano informati almeno un giorno prima della riunione. Di tale avviso deve essere data notizia anche ai membri del consiglio di sorveglianza.

3. Il presidente coordina i lavori del consiglio e provvede affinché vengano fornite ai consiglieri adeguate e tempestive informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno, fermo restando che i consiglieri sono comunque tenuti ad agire in modo informato e che ciascuno di essi può richiedere ai soggetti competenti o addetti di fornire in consiglio le opportune informazioni e/o delucidazioni.

4. Le riunioni sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri presenti. Le votazioni sono palesi e, a parità di voti, prevale il voto del presidente.

5. Le riunioni del consiglio potranno essere tenute anche con il metodo della audio o videoconferenza a condizione che risulti garantita l'iden-

tificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale saranno presenti almeno il presidente ed il segretario, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

ARTICOLO 31 COMPETENZE

1. La gestione della cooperativa spetta esclusivamente al consiglio di gestione che compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale e, in particolare:

- a. cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b. formula proposte al consiglio di sorveglianza sugli indirizzi generali, programmatici e strategici;
- c. predispone i piani industriali, finanziari e il budget, in conformità agli indirizzi generali, programmatici e strategici deliberati dal consiglio di sorveglianza;
- d. sovrintende all'attuazione di tutte le decisioni strategiche e straordinarie;
- e. realizza gli strumenti di pianificazione e controllo di gestione;
- f. sviluppa e implementa adeguati sistemi di gestione del rischio;
- g. redige e trasmette al consiglio di sorveglianza il progetto di bilancio e la proposta di convocazione delle assemblee separate;
- h. delibera sulle domande di ammissione a socio e di recesso, nonché sulle esclusioni e sulle altre cause di scioglimento del rapporto sociale tenendo aggiornato il libro soci;
- i. indica nella relazione sulla gestione i criteri specificamente seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, documenta la condizione di prevalenza nella nota

integrativa al bilancio e illustra nella relazione al bilancio le determinazioni assunte nell'ammissione dei nuovi soci;

j. adegua lo statuto alle nuove disposizioni normative;

k. riferisce al consiglio di sorveglianza circa l'intera attività svolta nel primo semestre dell'esercizio. Fornisce inoltre con periodicità almeno trimestrale informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o da sue controllate;

l. nomina i rappresentanti della cooperativa in consorzi, società e altre forme associative finalizzate alla gestione di centri o parchi commerciali nei quali è presente la cooperativa medesima;

m. può individuare (scegliendoli fra i consiglieri stessi, i dirigenti e gli altri dipendenti della cooperativa) institori (questi ultimi anche in relazione a determinati settori) così come può, stabilendone poteri, limiti e compensi, affidare anche a terzi incarichi per determinati affari, atti o categorie di atti.

2. Il consiglio di gestione, per il tramite del consiglio di sorveglianza:

a) è tenuto a richiedere pareri, alle sezioni soci o al consiglio generale delle sezioni soci, prima dell'approvazione del budget della cooperativa predisposto dallo stesso consiglio di gestione, sulle previsioni del medesimo che riguardino iniziative commerciali destinate ai soci o, più in generale, benefici destinati a questi ultimi;

b) potrà motivatamente non accogliere i pareri come sopra espressi.

Le modalità attuative relative al presente comma sono disciplinate con regolamento.

ARTICOLO 32

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

1. Il presidente del consiglio di gestione:

- a) coordina l'attività del consiglio;
- b) cura i rapporti con il presidente del consiglio di sorveglianza;
- c) può riscuotere somme di ogni natura o a qualsiasi titolo provenienti da soggetti pubblici o privati rilasciandone liberatorie quietanze;
- d) può ricorrere, impugnare, resistere, e comunque agire davanti a qualsiasi autorità amministrativa, tributaria e, giurisdizionale in qualsiasi grado e/o collegio arbitrale (anche irrituale) nominando, se occorre, arbitri, arbitratori, avvocati, commercialisti, ragionieri, ingegneri, geometri e consulenti e/o periti di qualsiasi genere.

2. In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue funzioni (compresa quella di rappresentanza) spettano al vice presidente (o ciascuno dei vice presidenti secondo la ripartizione disciplinata dal consiglio di sorveglianza al momento della loro nomina).

TITOLO VIII

RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 33

POTERI DI RAPPRESENTANZA

1. La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio di gestione che la assume anche - in caso di loro assenza o impedimento - per le particolari materie per le quali il potere di rappresentanza sia stato attribuito direttamente dal consiglio di sorveglianza a consiglieri delegati.

2. Nei confronti dei terzi la firma del vice presidente (o di uno dei vice presidenti) costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

3. Il presidente del consiglio di gestione delega la rappresentanza ai soggetti individuati dal consiglio di gestione ai sensi del precedente art. 31 comma 1 lettera m) se e nei limiti disciplinati dalla relativa deliberazione.

4. Il presidente del consiglio di gestione anche fuori dai casi disciplinati nel precedente comma 3. per il compimento di determinati atti può attribuire con speciale procura il potere di rappresentanza a consiglieri che non siano muniti di delega nella materia interessata dalla procura, a dipendenti della società o a terzi.

5. I consiglieri delegati con poteri di rappresentanza possono, nell'ambito delle materie loro delegate, attribuire a dipendenti della cooperativa addetti alle predette materie procure institorie e/o speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

TITOLO IX

CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

ARTICOLO 34

COMPOSIZIONE E COMPENSI

1. Il consiglio di sorveglianza si compone di un numero di consiglieri non inferiore a venti e non superiore a trentacinque nominati secondo le previsioni di statuto e di un apposito regolamento elettorale, che l'assemblea approva per stabilire requisiti, competenze, modalità di formazione delle liste da sottoporre al voto. L'assemblea nomina altresì tre supplenti.

2. I componenti del consiglio di sorveglianza restano in carica per tre esercizi. Essi sono sempre rieleggibili e cessano dall'incarico alla data dell'assemblea generale successiva all'ultimo dei tre esercizi.

3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di sorveglianza

za, subentrano i componenti supplenti in ordine di anzianità fin tanto che l'assemblea non avrà provveduto alla loro sostituzione ai sensi di legge.

4. Almeno un componente effettivo deve essere scelto fra revisori legali iscritti nell'apposito registro. Tale consigliere, in possesso di adeguate capacità per l'incarico, farà parte del comitato di controllo, con funzioni propositive, consultive ed istruttorie sul sistema dei controlli interni e sulla gestione dei rischi.

5. I componenti del consiglio di sorveglianza non possono far parte del consiglio di gestione né intrattenere con la società o con società controllate rapporti di lavoro di alcun tipo.

6. Il consiglio di sorveglianza sceglie al suo interno un vice presidente per i casi di assenza o impedimento del presidente.

7. Il consiglio di sorveglianza è convocato dal suo presidente di norma una volta al mese, oppure quando ne venga avanzata richiesta (che dovrà contenere la specifica indicazione delle materie da trattare) da almeno un terzo dei suoi componenti o da cinque consigli di sezione soci.

8. L'avviso di convocazione, contenente gli argomenti da trattare, è fatto a mezzo di lettera, e-mail, fax o altro idoneo mezzo, non meno di due giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi urgenti, in modo che i consiglieri siano informati almeno un giorno prima.

9. Le riunioni del consiglio potranno essere tenute anche mediante audio o videoconferenza, a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale saranno presenti almeno il presidente ed il segretario, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

10. Le riunioni sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le deli-

berazioni sono prese a maggioranza assoluta di consiglieri presenti. Le votazioni sono palesi e, a parità di voti, prevale il voto del presidente.

11. I componenti del consiglio di sorveglianza, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, hanno diritto ad un compenso per l'opera svolta, che viene determinato per l'intero periodo di carica dall'assemblea all'atto della loro nomina.

12. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20 primo comma lett. f), il consiglio di sorveglianza stabilisce i compensi per i consiglieri a cui siano attribuiti particolari incarichi, poteri o funzioni dallo statuto o dal consiglio di sorveglianza stesso.

ARTICOLO 35 COMPETENZE

1. Il consiglio di sorveglianza:

- a) nomina e revoca i componenti e il presidente del consiglio di gestione e può individuare deleghe operative da affidare a uno o più dei consiglieri nominati, con correlato potere di rappresentanza esterna. Sceglie altresì fra consiglieri di gestione nominati uno o più vice presidenti con funzioni di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento (e laddove scelga più vice presidenti ne individua per settore le funzioni di rappresentanza vicaria);
- b) stabilisce il compenso dei consiglieri di gestione;
- c) delibera in ordine alla responsabilità dei componenti il consiglio di gestione;
- d) delibera in merito all'adesione della cooperativa ad una associazione nazionale di rappresentanza, coerente con lo scopo e l'oggetto sociale del presente statuto;
- e) propone all'assemblea ordinaria, nell'anno precedente la scadenza del consiglio di sorveglianza, il numero dei componenti del consiglio di sorveglianza per i tre successivi esercizi;
- f) propone all'assemblea ordinaria, nell'anno precedente la scadenza del consiglio di sorveglianza, la commissione elettorale;

- g) approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, dopo aver acquisito il parere obbligatorio non vincolante delle assemblee consultive delle sezioni soci;
- h) indica coloro che devono svolgere la funzione di presidente delle assemblee separate, nonché un loro sostituto;
- i) vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;
- j) riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta e sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati;
- k) delibera in ordine alle operazioni strategiche;
- l) delibera gli indirizzi generali, programmatici e strategici;
- m) approva i piani industriali, finanziari e il budget predisposti dal consiglio di gestione;
- n) indica i fabbisogni annuali necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali, sociali e di sorveglianza;
- o) delibera la costituzione, l'accorpamento e la cancellazione delle sezioni soci, definendone il territorio geografico di competenza, in accordo con quanto previsto dal presente statuto e dagli appositi regolamenti;
- p) delibera, sentito il parere del consiglio di gestione, in merito alla fusione per incorporazione di società possedute per almeno il novanta per cento del capitale;
- q) delibera in ordine alle nomine alle cariche sociali previste nelle società partecipate e organizzazioni ed enti, a esclusione di quelle espressamente demandate al consiglio di gestione;
- r) delibera la costituzione di un comitato di controllo con funzioni propositive, consultive ed istruttorie sul sistema dei controlli interni e sulla gestione dei rischi;
- s) ha inoltre facoltà di istituire comitati ovvero

commissioni;

t) determina, su proposta del consiglio di gestione, l'eventuale suddivisione dei soci in categorie, definendone i diritti limitatamente alla misura di ripartizione dei ristorni;

u) esercita ogni altro potere previsto dalla normativa vigente o dallo Statuto;

2. Nella riunione del consiglio di sorveglianza convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio, un terzo dei componenti di questo può chiedere che tale bilancio venga approvato dall'assemblea dei soci.

3. Tutti i componenti del consiglio di sorveglianza sono tenuti a partecipare alle assemblee generali.

ARTICOLO 36

PRESIDENTE

1. Il presidente del consiglio di sorveglianza:

- a) presiede le riunioni del consiglio;
- b) presiede l'assemblea generale dei delegati dei soci, assicurandone il corretto svolgimento;
- c) presiede il consiglio generale delle sezioni soci, assicurandone il corretto svolgimento;
- d) propone al consiglio di sorveglianza l'articolazione organizzativa interna;
- e) intrattiene i necessari e opportuni rapporti con il consiglio di gestione tramite il suo presidente;
- f) presidia la comunicazione sociale in relazione alla missione e al ruolo sociale della cooperativa;
- g) presidia le attività sociali che rientrano nella missione della cooperativa e promuove i rapporti istituzionali con i soci;
- h) promuove e cura i rapporti istituzionali con il Movimento Cooperativo, con il Mondo Associativo e con le Istituzioni Pubbliche in relazione alla missione della cooperativa;
- i) convoca il consiglio generale delle sezioni soci mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

2. In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutte le sue funzioni spettano al vicepresidente.

TITOLO X

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ARTICOLO 37

NOMINA

1. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
2. L'assemblea della cooperativa, sentito il consiglio di sorveglianza, conferisce l'incarico, che ha una durata di tre esercizi, e determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intero periodo.

ARTICOLO 38

COMPETENZE

1. Il soggetto al quale è attribuita la revisione legale dei conti:
 - a) verifica, almeno ogni tre mesi, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
 - b) verifica altresì che il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, ove redatto, corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li disciplinano;
 - c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.
2. Il soggetto che esercita la revisione legale dei conti può chiedere al consiglio di gestione documenti e notizie utili alla revisione e può procedere ad ispezioni.
3. Il consiglio di sorveglianza e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

TITOLO XI

PRESIDENTE ONORARIO

ARTICOLO 39

NOMINA E ATTRIBUZIONI

1. L'assemblea ordinaria dei soci di cui al precedente art. 20 potrà, su proposta del consiglio di sorveglianza, nominare un presidente onorario determinandone la durata (che non potrà essere inferiore a quella delle cariche sociali) e scegliendolo fra personalità che godano di riconosciuto prestigio nel mondo cooperativo e che abbiano contribuito in modo rilevante allo sviluppo e all'affermazione della cooperativa.
2. La carica di presidente onorario (fatto salvo l'affidamento di eventuali incarichi di cui al precedente art. 31 comma 1 lett. m) è incompatibile con ogni carica sociale e/o con ogni tipo di rapporto di lavoro subordinato corrente con la cooperativa.
3. Il presidente onorario non avrà (fatte salve eventuali procure di cui al precedente articolo 33) la rappresentanza della società ma avrà facoltà di partecipare senza diritto di voto al consiglio di gestione ivi esprimendo - ove lo desideri - opinioni e pareri non vincolanti.

TITOLO XII

NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 40

EFFICACIA DELLE PREVISIONI STATUTARIE

Le previsioni contenute nel presente statuto prevalgono, qualora contrastanti, con quanto contenuto nei regolamenti in vigore, con facoltà per il consiglio di sorveglianza di procedere a formalizzare dette modifiche/integrazioni.

Le modifiche allo statuto, entrano in vigore con l'approvazione dell'assemblea generale del 14 giugno 2025.



unicoopfirenze

via Santa Reparata 43
50129 Firenze

055 - 47801
www.coopfirenze.it

